

PROPOSTA DI CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2013-2014

L'esercizio venatorio per l'annata 2013/2014, ai sensi della L. R. 26/2012 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001 def., potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.

PREAPERTURA

Nei giorni **1, 7, e 14 settembre 2013** è consentito l'esercizio venatorio alla specie tortora (*Streptopelia turtur*), soltanto da appostamento temporaneo; **soltanto nei giorni 11 e 14 settembre 2013** è consentito l'esercizio venatorio anche su quaglia (*Coturnix coturnix*).

Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione.

APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi specificati di seguito, sintetizzati nello schema successivo:

- a) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 31 ottobre 2013**: tortora (*Streptopelia turtur*), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art.18 della L. 157/92;
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 30 novembre 2013**: quaglia (*Coturnix coturnix*), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art.18 della L. 157/92;
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 30 dicembre 2013**: lepre comune (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e fagiano (*Phasianus colchicus* per questa specie, dal 30 novembre solo sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.);
- d) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 20 gennaio 2014**: beccaccia (*Scolopax rusticola*) con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00, gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), volpe (*Vulpes vulpes*);
- e) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 20 gennaio 2014**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), moriglione (*Aythya ferina*), , porciglione (*Rallus aquaticus*);
- f) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2013 al 31 gennaio 2014**: beccaccino (*Gallinago gallinago*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- g) Specie cacciabili solo sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C. **2 ottobre al 30 novembre 2013**: starna (*Perdix perdix*), per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 16 L. R. 26/2012;

- h) Specie cacciabili **dal 2 ottobre al 31 dicembre 2013**: allodola (*Alauda arvensis*), merlo (*Turdus merula*), cinghiale (*Sus scrofa*);
- i) Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014**: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- j) Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2013 al 10 febbraio 2014** (in applicazione dell'art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (*Columba palumbus*), per questa specie con le limitazioni dal 1° gennaio al 10 febbraio 2014 di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e carniere giornaliero a cinque capi., e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), per quest'ultima specie con la limitazione, per il periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio 2014, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento. Per il periodo dal primo al dieci febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

In presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) come nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti, le Province dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività.

Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell'intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella seduta del 4 ottobre 2012, relativa alla Valutazione di Incidenza, e di quanto stabilito al successivo paragrafo **“Divieti in Aree Natura 2000”**, I periodi di caccia e le specie cacciabili nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti.

1. dal 2 al 31 ottobre 2013: quaglia e tortora;
2. dal 2 ottobre al 30 novembre 2013: starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC);
3. dal 2 ottobre al trentuno dicembre 2013: allodola, beccaccia; fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre solo se è presente un piano di prelievo annuale dell'A.T.C.), Lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di Lepre italiana), Cinghiale Coniglio, Merlo, Volpe;
4. dal 2 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014: Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello;
5. dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014: alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella, germano reale, beccaccino, fischione, frullino, gallinella d'acqua, marzaiola, mestolone, moriglione;
6. dal 2 ottobre 2013 al 10 febbraio 2014 (in applicazione dell'art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (per questa specie dal 1° gennaio al 10 febbraio 2013 solo caccia da appostamento e carniere giornaliero a cinque capi), e cornacchia grigia (per quest'ultima specie dal 1° gennaio al 10 febbraio 2013, solo caccia da appostamento. Per il periodo dal primo al dieci febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.
7. Non è consentita in tali aree la caccia al Porciglione (*Rallus aquaticus*) e al codone (*Anas acuta*);

Tali indicazioni sono sempre subordinate al rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo **“Divieti in Aree Natura 2000”**

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall'esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle *Zone di protezione speciale (ZPS)* la caccia è consentita solo dalle 7:00 alle 12:00.

CARNIERE

- **fauna stanziale:** due capi complessivi per giornata con la limitazione a: un capo per giornata per la specie cinghiale, un capo ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana per la specie lepre, il prelievo stagionale non dovrà superare i 35 capi per il cinghiale, 5 capi per la starna, 10 capi per la lepre;
Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, a segnalare ALL'ISPRA ex INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
- **fauna migratoria:** venti capi complessivi per giornata (quindici nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti limitazioni: dieci capi per anatidi, rallidi e limicoli con la limitazione a cinque capi per codone e moriglione, dieci capi per merlo, quaglia, tortora, colombaccio (dal primo febbraio solo cinque capi per colombaccio), tre per beccaccia, e venti per allodola (quindici nelle aree pSIC, SIC, e ZPS). Inoltre due beccacce anziché tre, tre quaglie anziché cinque e tre tortore anziché cinque, nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio.
- In relazione all'intera stagione venatoria: venti capi per codone moriglione, canapiglia, alzavola, frullino, beccaccino, mestolone, marzaiola e beccaccia, cinquanta capi per pavoncella, quaglia e tortora (per queste ultime due specie non più di venti capi complessivi nel periodo di preapertura, nel rispetto dei limiti giornalieri), e cinquanta per allodole.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie ed in altre regioni. Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì. Nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche il lunedì è giornata di silenzio venatorio.

DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per non residenti), applicando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. R. 26/2012.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili, nonché in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012.

ORARIO DI CACCIA

L'attività venatoria può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 26/2012, tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

L'attività venatoria su Beccaccia (*Scolopax rusticola*), invece, potrà essere esercitata solo dalle ore 7:30 alle ore 16,00.

UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dall'art.14 della L. R. 9 agosto 2012 n.26, e dal Regolamento *“Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n.8)” emanato con D.P.G.R. n. 627, del 22 settembre 2003*. Nelle zone in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 25 luglio al 30 agosto 2012, tranne il martedì e venerdì, dall'alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle 20.00; Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani, di cui all'art.14, comma 3, della L. R. 26/2012, istituite esclusivamente in aree di scarso interesse faunistico ed in cui è consentito l'abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l'attività non è consentita nelle giornate di martedì e venerdì e nei giorni di sospensione eventualmente disposti dalla Provincia, purché sia sempre garantita l'incolumità della fauna selvatica presente.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata all'ufficio caccia della provincia competente.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito nel periodo di attività venatoria.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo *“Divieti in Aree Natura 2000”, punto 2. lettere h) ed i).*

L'uso del cane da ferma e da cerca è consentito i giorni 11 e 14 settembre 2013 solo per attività venatoria su quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 30 dicembre 2013, successivamente l'uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d'acqua, anatidi lungo i corsi d'acqua.

L'uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 30 Dicembre 2013. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali (nei giorni specificati al paragrafo successivo), sia in aziende faunistico venatorie o agro-turistiche-venatorie (in quest'ultimo caso su selvaggina d'allevamento).

BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, anche con criteri di rotazione delle squadre, e con modalità rese note con congruo anticipo a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. Su base comunale dovrà essere sempre garantita disponibile per la caccia programmata libera, e quindi non interessata dalle battute, una superficie in unico corpo di Territorio Utile alla Caccia, non inferiore al 25% del totale; tale superficie è soggetta a rotazione di anno in anno.

Le aziende faunistico venatorie possono modificare le due giornate prestabilite solo a seguito di comunicazione agli Uffici Caccia delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, da inviare obbligatoriamente entro l'inizio della stagione venatoria e dell'emanazione di apposito

provvedimento di approvazione. In entrambi i casi le informazioni sopra specificate devono essere comunicate al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe. L'attività venatoria al cinghiale sarà effettuata utilizzando possibilmente munizioni atossiche e armi a canna rigata. È vietato portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.

Le associazioni Venatorie predispongono per tutto il periodo corsi per i cacciatori dediti alla caccia al cinghiale al fine di sensibilizzarli sull'opportunità di passare a munizioni atossiche e carabina. È vietato ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.